## CSA - Coordinamento Sanità e Assistenza fra i movimenti di base

10124 TORINO - Via Artisti, 36 In attività ininterrottamente dal 1970 Tel. 011-812.44.69 - Fax 011-812.25.95 e-mail: info@fondazionepromozionesociale.it



Via Artisti 36 - 10124 Torino
Tel. 011.8124469 - Fax 011.8122595
info@fondazionepromozionesociale.it
www.fondazionepromozionesociale.it

# INFORMAZIONI UTILI SUI DIRITTI IN SANITÀ PER I MALATI CRONICI IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA

Tutti i malati cronici non autosufficienti di ogni età hanno diritto alle cure sanitarie in ospedale, nelle Case di cura o Cavs ed alle prestazioni Lea sociosanitarie a domicilio, nei Centri diurni, nelle Rsa senza limiti di durata

In particolare, gli anziani, i malati psichiatrici, le persone con disabilità invalidanti e in condizione di non autosufficienza ricoverati in ospedale (o in altra struttura sanitaria o in una Rsa, Residenza sanitaria assistenziale, convenzionata con il Servizio sanitario nazionale) non possono essere dimessi prima che siano state assicurate e organizzate dall'Asl di residenza del paziente le cure domiciliari (accettate volontariamente e concordate con i familiari) o sia stata individuata una struttura residenziale socio-sanitaria per il ricovero definitivo in convenzione con l'Asl.

#### ATTENZIONE!

In base alle nuove delibere regionali (Dgr 1-5265/2022 e 10-5445/2022) potrebbero trasferire il Tuo familiare malato cronico e non autosufficiente, dall'ospedale a casa di cura o Cavs in un nucleo Rsa per 30/60 giorni.

# Non è vero che il ricovero dura "solo" 30/60 giorni

È importante sapere che se permangono le necessità di cura e di non autosufficienza, la degenza deve essere prorogata fino a quando è praticabile il rientro a domicilio o è disponibile un ricovero convenzionato in Rsa. È l'Asl di residenza che deve prendersi carico del paziente e organizzare la continuità delle cure.

Il diritto all'accesso è garantito dalla legge 833/1978 e dalle norme sui Lea (Dpcm 12 gennaio 2017) per tutti, **qualunque siano le cause**, **la fenomenologia e la durata della malattia**, **senza distinzioni sociali o economiche o per età** (artt. 1 e 2, legge 833/1978). Il diritto è soggettivo, esigibile (con l'invio di poche lettere raccomandate A/r o di PEC, cfr. www.fondazionepromozionesociale.it) ed universalistico.

Per ulteriori informazioni sulle prestazioni domiciliari, sanitarie e socio-sanitarie esigibili dall'Asl, per quelle che possono essere richieste ai Servizi socio-assistenziali dei Comuni in base all'Isee, telefonare a: Fondazione promozione sociale, 011-812.4469 (orario 9/13 – 14/18).

### SFATIAMO LE FALSE NOTIZIE SANITARIE!

che riguardano i ricoveri in ospedale e nelle altre strutture sanitarie convenzionate (Case di cura, dimissioni protette, Rsa, etc.)

SETI DICONO,	È:
«LE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO- SANITARIE POSSONO DIMETTERE IL MALATO NON AUTOSUFFICIENTE, PERCHÉ SONO I FAMILIARI CHE DEVONO TROVARE UNA SISTEMAZIONE DEFINITIVA»	<b>FALSO!</b> Se i parenti della persona malata non sono nella condizione di poter accettare le dimissioni del proprio congiunto non autosufficiente possono opporsi alle dimissioni, come previsto dalla normativa vigente. In base all'art. 23 della Costituzione «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge». E non esistono norme che impongono ai congiunti obblighi di prestazioni che sono previste in capo al Servizio sanitario, come stabilito dall'articolo 2 della legge 833/1978.
«SE NON ACCETTI LE DIMISSIONI DI UN MALATO NON AUTOSUFFICIENTE RICOVERATO RISCHI UNA DENUNCIA PER ABBANDONO DI PERSONA INCAPACE»	FALSO! Fintanto che la persona malata rimane in carico al Servizio sanitario nazionale ogni responsabilità diagnostica e curativa permane in capo alla sanità.
«SE NON ACCETTI LE DIMISSIONI DI UN MALATO NON AUTOSUFFICIENTE COMMETTI UN REATO E PUOI ESSERE DENUNCIATO ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA OPPURE AI CARABINIERI»	FALSO! Non c'è nessun reato. La Procura della Repubblica può eventualmente richiedere la nomina, a seconda delle condizioni, di un tutore o di un amministratore di sostegno per il malato. É bene ricordare che è sempre meglio che siano i congiunti del malato ad attivarsi per primi in tal senso. I Carabinieri non hanno competenza in materia.
«IL RICOVERO IN STRUTTURA CONVENZIONATA DURA AL MASSIMO 60 GIORNI»	FALSO! Non è vero che esiste un limite di tempo ai ricoveri in ospedali, case di cura e centri di riabilitazione. L'art. 2 della legge 833/1978 stabilisce che il Servizio sanitario è tenuto ad assicurare «la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali ne siano le cause, la fenomenologia e la durata». La norma vale anche per i ricoveri in Rsa dopo l'ospedale o la Casa di cura. L'art. 30 del Dpcm del 12 gennaio 2017 (aggiornamento dei Lea, Livelli essenziali di assistenza) al punto 1.b) prevede "trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento () con garanzia di continuità assistenziale (). In questo caso il Servizio sanitario versa il 50% del costo totale della retta; il restante 50% è a carico dell'utente: se non ha risorse sufficienti ha diritto all'integrazione economica del Comune di residenza (solo in questo caso sarà tenuto a presentare l'Isee, ovvero la sua situazione economica).
«I MALATI CRONICI ANZIANI E NON AUTOSUFFICIENTI SONO "CASI SOCIALI" ED HANNO BISOGNO SOLO DI "ASSISTENZA"»	FALSO! Come ha precisato l'Ordine dei Medici nel documento del 6 luglio 2015 «gli anziani malati cronici non autosufficienti e le persone affette da demenza senile sono soggetti colpiti da gravi patologie che hanno avuto come esito la devastante compromissione della loro autosufficienza e pertanto hanno in tutti i casi esigenze sanitarie e socio-sanitarie indifferibili in relazione ai loro quadri clinici e patologici».
«NON PRENDIAMO AL PRONTO SOCCORSO IL TUO FAMIGLIARE MALATO CRONICO	FALSO! Tenuto conto che le Commissioni di valutazione dell'Asl quasi mai riconoscono il diritto indifferibile alle prestazioni domiciliari o al ricovero in convenzione in Rsa, l'accesso al Pronto soccorso è la modalità prevista per

(ALTRE INFORMAZIONI UTILI SONO A DISPOSIZIONE SUI SITI WWW.FONDAZIONEPROMOZIONESOCIALE.IT E WWW.TUTORI.IT)

**NON AUTOSUFFICIENTE E/O** 

**CON DEMENZA»** 

Attualmente fanno parte del Csa le seguenti organizzazioni: Associazione Geaph, Genitori e amici dei portatori di handicap di Sangano (To); Agafh, Associazione genitori di adulti e fanciulli handicappati di Orbassano (To); Aias, Associazione italiana assistenza spastici, sezione di Torino; Associazione "La Scintilla" di Collegno-Grugliasco (To); Associazione "Luce per l'autismo" ODV, Torino; Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie, Torino; Associazione "Odissea 33" di Chivasso (To); Associazione "Oltre il Ponte" di Lanzo Torinese (To); Associazione "Prader Willi", sezione di Torino; Associazione tutori volontari odv, Torino; Cogeha, Collettivo genitori dei portatori di handicap, Settimo Torinese (To); Comitato per l'integrazione scolastica, Torino; Ggl, Gruppo genitori per il diritto al lavoro delle persone con handicap intellettivo, Torino; Grh, Genitori ragazzi handicappati di Venaria-Druento (To); Gruppo inserimento sociale handicappati di Ciriè (To); Ulces, Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale, Torino; Ups, Unione per la promozione sociale, Torino; Utim odv, Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva, Torino.

ottenere diagnosi, cure e continuità terapeutica immediata. Lo ha confermato la

Corte costituzionale nella sentenza n. 62/2020.